

Singole specie di vendita - a consegne ripartite - Vendita a consegne ripartite - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024 (Rv. 670730-02)

Merce con le medesime caratteristiche di qualità - Riconoscimento del vizio da parte del venditore dopo la prima consegna - Decadenza per le successive partite - Esclusione - Mancato riconoscimento del vizio - Termine di decorrenza per la denuncia - Individuazione.

Quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite; in assenza di tale riconoscimento, il termine per la denuncia di vizi presenti già nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024 (Rv. 670730-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1495